



Bruxelles, 10.7.2013
COM(2013) 505 final

2013/0244 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'impresa comune Clean Sky 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 257 final}

{SWD(2013) 258 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

La strategia Europa 2020 ha sancito l'impegno dell'Unione europea per ridurre tutte le emissioni di gas serra (GHG) del 20% entro il 2020. Il Libro bianco sui trasporti, "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", ha riconosciuto che il settore dei trasporti è responsabile di una significativa quota delle emissioni di gas serra (~20%) e ha quindi proposto di ridurre tali emissioni del 60% tra il 1990 e il 2050. La strategia Europa 2020 ha inoltre esortato a creare una "Unione dell'innovazione" per affrontare le sfide in campo sociale, mentre la proposta "Orizzonte 2020" ha incluso la sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati per garantire, tra l'altro, trasporti efficienti sotto il profilo delle risorse e rispettosi dell'ambiente e assicurare all'Europa una leadership mondiale nel settore dei trasporti. Europa 2020, infine, ha invitato ad agire nell'ambito della crescita sostenibile con l'obiettivo di rendere l'economia più efficiente sul piano delle risorse e maggiormente ecocompatibile e competitiva. Allo stesso tempo, l'attuale crisi economico-finanziaria che ha investito l'Europa richiede misure audaci per conseguire una crescita solida e sostenibile.

Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione relativo al periodo 2014-2020, ha tra i suoi obiettivi principali il rafforzamento dell'industria europea mediante azioni di sostegno alla ricerca e all'innovazione in una serie di settori industriali. In particolare esso prevede la creazione di partenariati pubblico-privato per contribuire a risolvere alcuni dei problemi principali che attanagliano l'Europa.

Nel campo dell'aviazione, riconoscendo le sempre nuove sfide che il settore si trova ad affrontare, il gruppo di alto livello sulla ricerca aerea ha elaborato nel 2011 il documento "Rotta 2050" ("Flightpath 2050") che illustra nuove prospettive per il settore europeo dell'aviazione sulla scorta degli obiettivi della strategia Europa 2020 e del Libro bianco sui trasporti. Esso fissa obiettivi ambiziosi di riduzione dell'impatto ambientale entro il 2050 mediante l'attuazione di un nuovo programma strategico di ricerca e innovazione della piattaforma tecnologica dell'ACARE (Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa) e si propone di orientare e sostenere futuri interventi in programmi a finanziamento pubblico e privato sulla base di una tabella di marcia comune europea.

L'impresa comune Clean Sky contribuisce a conseguire questo obiettivo in Europa mediante la ricerca avanzata e azioni di dimostrazione su ampia scala nelle tecnologie verdi per il trasporto aereo in linea con i programmi strategici di ricerca definiti e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati pubblici e privati in un orizzonte temporale che va fino al 2050.

La presente nuova proposta riguarda un'impresa comune nel campo dell'aviazione. Essa fa seguito alla precedente ITC Clean Sky, avviata nel 2008 nell'ambito del Settimo programma quadro (7PQ), e si basa in parte sui risultati ottenuti dalla stessa e in parte sullo sviluppo di nuove tecnologie e linee di ricerca. La presente proposta è conforme alla comunicazione della Commissione sui partenariati pubblico-privato in Orizzonte 2020: uno strumento efficace per conseguire crescita e innovazione in Europa.

1.2. Ragioni e obiettivi di un'impresa comune nel campo dell'aviazione

Il settore europeo dell'aviazione, che è oggi all'avanguardia mondiale in termini di produzione, occupazione ed esportazioni, genera un fatturato annuo superiore a 100 miliardi di euro e occupa circa 750000 addetti. Allo stesso tempo, il trasporto aereo è responsabile di

circa il 7% di tutte le emissioni prodotte dal settore dei trasporti e di circa il 2% delle emissioni di CO₂ a livello mondiale.

In assenza di misure il previsto aumento del traffico aereo si tradurrà in un significativo incremento delle emissioni ed è pertanto urgente ridurre drasticamente l'impatto ambientale se si vuole che l'Europa rispetti gli obiettivi dei pacchetti sull'energia e il clima.

Nonostante la sua attuale leadership, l'industria aeronautica europea deve sempre più fare i conti con una concorrenza internazionale (impersonata da concorrenti tradizionali ed emergenti) agguerrita e sostenuta da sovvenzioni pubbliche.

La competitività futura del settore, e di conseguenza il suo contributo alla società in termini di fornitura di servizi, efficienza economica e creazione di posti di lavoro, dipenderà dalle prestazioni ambientali e dall'efficienza d'uso dei carburanti consentite dalle tecnologie utilizzate. Per mantenere la sua leadership a livello mondiale, l'industria aeronautica dell'UE dovrebbe sviluppare tecnologie innovative di efficienza energetica e proporre prodotti competitivi e di alta qualità grazie a un programma paneuropeo di R&S che coinvolga tutti i soggetti della catena di approvvigionamento e delle conoscenze.

Il miglioramento delle prestazioni ecologiche delle tecnologie aeronautiche è un processo estremamente complesso e costoso e richiede un impegno di risorse in una prospettiva di lungo termine. Le imprese private hanno difficoltà a mobilitare le risorse umane e finanziarie necessarie a mettere a punto tecnologie avanzate radicali, e rischiose, per i futuri aeromobili a causa dei costi e dei rischi che ciò comporta. Le lacune del mercato e le ripercussioni economiche rendono necessari i finanziamenti pubblici a sostegno della transizione tra i progetti di ricerca e sviluppo precompetitivi e lo sfruttamento dei risultati per la messa a punto di prodotti commercializzabili.

Il settore aeronautico presenta, per sua natura, una dimensione mondiale e le competenze tecniche necessarie non sono disponibili nei singoli paesi. La catena delle conoscenze tecniche e del know-how non ha una distribuzione uniforme, con una continua ripartizione di competenze dai principali "stati aeronautici" agli "stati non aeronautici"; in questi ultimi, tuttavia, è spesso presente l'eccellenza tecnica fondamentale per stimolare l'intera catena di approvvigionamento.

Si propone che il nuovo programma Clean Sky sia attuato come prosecuzione dell'impresa comune Clean Sky e sia basato su quest'ultima con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche europee e garantire in futuro la competitività a livello internazionale dell'industria aeronautica europea. L'iniziativa proposta mira:

1. a contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 71/2008 e all'attuazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... 2013 che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020 e, in particolare, la sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati nell'ambito del pilastro "Sfide per la società" di cui alla decisione (UE) n. .../2013/UE [del Consiglio del ... 2013 e che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020];
2. a contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta relativa a Clean Sky 2, allo scopo, in particolare, di integrare, dimostrare e convalidare tecnologie in grado di:
 - (a) aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili, riducendo le emissioni di CO₂ del 20-30% rispetto agli aeromobili più moderni che entrino in funzione a decorrere dal 2014;

- (b) ridurre le emissioni di NOx e sonore degli aeromobili del 20-30% rispetto agli aeromobili più moderni che entrino in funzione a decorrere dal 2014.

Il conseguimento di tali obiettivi avrà effetti benefici per l'Europa nel suo complesso. I benefici a livello ambientale sono per loro natura transnazionali e le ricadute economiche di una crescita del settore avranno effetti per l'insieme dei servizi del settore del trasporto aereo (compagnie aeree, aeroporti).

1.3. Basarsi sull'esperienza acquisita

La presente proposta si basa sui risultati dell'ITC in corso nell'ambito del 7° PQ. L'impresa comune Clean Sky è stata istituita nel 2007 in risposta all'esigenza di diminuire l'impatto ambientale della crescita del traffico aereo e di ridurre le emissioni degli aeromobili. Il suo programma di ricerca è incentrato su tali obiettivi che dovrebbero essere conseguiti nel 2017.

L'iniziativa Clean Sky è riuscita ad attrarre un'ampia e diversificata partecipazione di tutte le parti interessate, tra cui un gran numero di PMI. Nel programma di Clean Sky, 12 leader (11 grandi industrie e un istituto di ricerca), 74 membri associati e oltre 450 partner collaborano in una serie di ambiti tecnologici per affrontare gli obiettivi ambientali e dimostrare e convalidare le innovazioni tecnologiche in un programma definito di comune accordo.

Fin dalla sua creazione, l'impresa comune Clean Sky è riuscita a stimolare una serie di sviluppi finalizzati al conseguimento di obiettivi ambientali strategici, come confermato dalla valutazione intermedia del programma. È già in corso una campagna di attività di dimostrazione finalizzate a sottoporre a prova la fattibilità tecnologica dei risultati della ricerca a livello di sottosistemi e la valutazione dei primi risultati evidenzia che gli obiettivi in campo ambientale saranno conseguiti. Anche i quadri giuridico, finanziario e di governance, dopo la fase iniziale, hanno dimostrato la loro efficacia e la rispondenza alle esigenze operative. La prima valutazione intermedia effettuata nel 2010 ha riconosciuto i meriti dell'iniziativa e ha formulato una serie di raccomandazioni su questioni tecniche e di governance che sono state esaminate e che hanno condotto all'infrastruttura di "impresa comune migliorata" oggetto della presente proposta.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il regolamento proposto è stato sottoposto alla valutazione dell'impatto da parte della Commissione, che è riportata in allegato alla proposta. La valutazione d'impatto ha analizzato le differenti opzioni di attuazione per il partenariato pubblico-privato, tenendo conto della necessità che le nuove tecnologie siano pronte per essere applicate nel momento in cui si procederà a un rinnovo della flotta aerea, la cui tempistica sarà tuttavia dettata dalle condizioni del mercato a livello mondiale. La valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione di un'impresa comune migliorata, che tenga conto degli insegnamenti tratti dall'attuale impresa comune Clean Sky, rappresenta l'approccio migliore per raggiungere gli obiettivi definiti nel programma di R&S. La valutazione d'impatto è stata integrata da una serie di consultazioni effettuate in parallelo, le cui risultanze sono allegate alla stessa.

Tra luglio 2012 e ottobre 2012 si è tenuta una consultazione pubblica che ha permesso di rispondere a una serie di interrogativi, concernenti in particolare l'ambito di applicazione e la struttura più appropriata per ottimizzare il conseguimento degli obiettivi tecnici: il 95% dei rispondenti ritiene opportuno creare un partenariato pubblico-privato nel settore dell'aeronautica nell'ambito del programma Orizzonte 2020. La maggior parte dei rispondenti (89%) si è dichiarata d'accordo o fortemente d'accordo con il fatto che i partenariati pubblico-

privato nel settore della ricerca aeronautica siano incentrati su attività di dimostrazione su larga scala di tecnologie nuove e promettenti. In più, la maggior parte delle risposte (41% di “a favore” e 33% di “molto a favore”) propendeva per la creazione di una struttura giuridica dedicata, con una migliore governance e un quadro regolamentare più snello.

In occasione del salone aeronautico di Berlino (ILA), nel settembre 2012, la proposta Clean Sky 2 è stata presentata alle parti interessate della comunità aeronautica, che, globalmente, ha rapidamente avallato l’approccio finalizzato a estendere l’iniziativa Clean Sky a un nuovo programma di lavoro basato sui risultati dell’attuale programma e che avrebbe affrontato nuovi ambiti tecnologici.

Nel giugno 2012 la Commissione ha costituito un gruppo di esperti indipendenti, che ha presentato osservazioni sul contenuto e la pertinenza del nuovo programma Clean Sky e una valutazione dei differenti scenari futuri. Il gruppo ha valutato molto positivamente l’approccio volto a proporre un’iniziativa tecnologica congiunta migliorata.

I governi nazionali e i gruppi d’interesse/associazioni sono stati espressamente invitati a fornire un parere sull’istituzione di Clean Sky 2 come partenariato pubblico-privato. Tutti i contributi hanno espresso un forte sostegno all’iniziativa e all’opzione che prevede un miglioramento dell’ITC.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta consiste in un regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2. L’impresa comune Clean Sky era stata inizialmente istituita con regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che deve essere abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si applicano le norme in materia di partecipazione e divulgazione di Orizzonte 2020. Tuttavia, date le specifiche esigenze operative della presente iniziativa, è necessaria una deroga a tali norme. La deroga specifica di cui trattasi non è tuttavia inclusa nella presente proposta in questa fase, al fine di non pregiudicare le discussioni a livello interistituzionale relative alla base giuridica/modalità procedurali più adeguate per la loro adozione, che sono ancora in corso nel contesto dei lavori legislativi relativi alla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e divulgazione nell’ambito di Orizzonte 2020 (COM(2011) 0810 - 2011/0399 (COD)). La deroga specifica verrà introdotta in una fase successiva alla luce dei risultati delle discussioni sopramenzionate.

Allo scopo di stimolare la partecipazione di PMI, università e nuovi soggetti ai programmi europei di ricerca e di ampliare le catene di approvvigionamento e know-how, consentendo al contempo stretti contatti e cooperazione tra le piccole entità e gli integratori di grandi dimensioni, la deroga stabilirà che le condizioni minime per partecipare agli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune Clean Sky 2 saranno la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

- Sussidiarietà e proporzionalità

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente mediante programmi nazionali poiché l'ampiezza della sfida supera le capacità di qualsiasi Stato membro di agire da solo. Esistono differenze significative tra i programmi nazionali. La loro frammentazione e le sovrapposizioni occasionali impongono di intervenire in modo più efficace a livello di Unione europea. La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e sviluppo a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. La partecipazione dell'Unione europea contribuirà a razionalizzare i programmi di ricerca e a garantire l'interoperabilità dei sistemi elaborati, non soltanto grazie alla ricerca pre-normativa comune volta a sostenere l'elaborazione di norme, ma anche grazie alla normalizzazione de facto che risulterà dalla stretta cooperazione in materia di ricerca e dai progetti di dimostrazione transnazionali. Tale normalizzazione aprirà un mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. Il campo di applicazione della proposta dovrebbe incoraggiare i singoli Stati a perseguire iniziative complementari a livello nazionale, al fine di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca. E in effetti l'ITC intende fare leva su tali programmi regionali e nazionali per ottimizzare gli effetti combinati degli interventi.

In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Per la creazione di un'impresa che prevede la partecipazione dell'Unione è necessario un regolamento del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda legislativa finanziaria contenuta nel presente regolamento illustra l'incidenza indicativa sul bilancio. L'importo massimo dei contributi dell'UE (compresi quelli EFTA) è di 1,8 miliardi di EUR¹ a prezzi correnti. Tale contributo sarà erogato a partire dalla dotazione di bilancio per la sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati nell'ambito del pilastro "Sfide per la società", dotazione della DG ricerca e innovazione, come parte integrante dell'attuazione di Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. L'importo massimo del contributo previsto dall'Unione per i costi operativi è di 1 760 milioni di EUR. L'importo massimo del contributo previsto dall'Unione per le spese di funzionamento è di 40 milioni di EUR.

¹ Si tratta di un importo indicativo che dipenderà dall'importo definitivo assegnato alla DG ricerca e innovazione nell'ambito della sfida sopramenzionata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'impresa comune Clean Sky 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- 1) La possibilità di costituire partenariati pubblico-privato in forma di iniziative tecnologiche congiunte è stata formulata per la prima volta nella decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁴.
- 2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁵ ha individuato specifici partenariati pubblico-privato da finanziare, tra cui un partenariato pubblico-privato nel settore specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky.
- 3) La strategia Europa 2020⁶ sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- 4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... 2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)⁷ ha l'obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, combinando il programma quadro Orizzonte 2020 e i fondi del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori essenziali nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività

² GU... [Parere del PE].

³ GU... [Parere del CESE].

⁴ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

⁶ COM(2010) 2020 definitivo.

⁷ GU...[O2020 PQ].

dell'Unione e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell'Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 del trattato, a norma della decisione n. 1982/2006/CE.

- 5) In conformità alla decisione (UE) n./2013 del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-2020)⁸, è necessario garantire un ulteriore sostegno a imprese comuni istituite a norma della decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni specificate nella decisione (UE) n./2013.
- 6) L'impresa comune Clean Sky istituita a norma del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky⁹ ha conseguito i propri obiettivi, ovvero stimolare nuove ricerche nell'ambito di un partenariato pubblico-privato che consenta una cooperazione di lungo termine tra le parti interessate del settore aeronautico europeo. Le piccole e medie imprese (PMI) hanno partecipato massicciamente a Clean Sky e si sono viste assegnare circa il 40% del bilancio per gli inviti a presentare proposte. La valutazione intermedia¹⁰ dell'impresa comune Clean Sky ha dimostrato che l'impresa comune è riuscita a stimolare interventi atti a conseguire gli obiettivi ambientali. L'iniziativa Clean Sky, inoltre, è riuscita ad attrarre un'ampia e diversificata partecipazione di tutte le principali imprese dell'Unione e di un gran numero di PMI. Ciò ha portato a nuove collaborazioni e alla partecipazione di nuove organizzazioni. È opportuno, pertanto, continuare a sostenere la ricerca in questo ambito per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- 7) Nel proseguire il sostegno al programma di ricerca Clean Sky è opportuno, inoltre, tenere conto dell'esperienza acquisita con le attività dell'impresa comune Clean Sky, compresi i risultati della valutazione intermedia e le raccomandazioni delle parti interessate¹¹, attuando il programma mediante una struttura e norme più adatte allo scopo, al fine di migliorare l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal fine, è necessario che l'impresa comune Clean Sky 2 adotti norme finanziarie specifiche per le sue esigenze in conformità all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹².
- 8) I membri privati dell'impresa comune Clean Sky hanno espresso per iscritto il loro accordo a proseguire le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune Clean Sky mediante una struttura più adeguata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2 accettino lo statuto di cui all'allegato I del presente regolamento mediante una lettera di approvazione.
- 9) Per conseguire i suoi obiettivi, l'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe fornire un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai membri e ai partecipanti erogate a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.
- 10) I contributi dei membri privati non dovrebbero limitarsi ai costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 e al cofinanziamento necessario per realizzare le azioni di ricerca e innovazione sostenute dall'impresa comune Clean Sky 2.

⁸ GU...[O2020 PS].

⁹ GU L 30 del 4.2.2008, pagg. 1-20.

¹⁰ SEC(2011) 1072 definitivo.

¹¹ http://www.cleansky.eu/sites/default/files/news/csjuconsultationreview_final.pdf

¹² GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- 11) I loro contributi dovrebbero riguardare anche le attività che devono essere intraprese dai membri privati come precisato in un piano delle attività supplementari; per acquisire un'adeguata valutazione d'insieme dell'effetto leva, tali attività supplementari dovrebbero costituire contributi all'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky nel suo insieme.
- 12) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)¹³.
- 13) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹⁴.
- 14) È necessario che gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento siano effettuati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento (UE) n. .../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020].
- 15) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2 mediante misure proporzionate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati comminando, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- 16) Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.
- 17) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di ogni organo o organismo creato dall'Unione può escludere l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese di tale organo o organismo da parte della Corte dei conti. Conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono esaminati da un organismo indipendente di audit che deve, tra l'altro, fornire un parere sull'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La necessità di evitare duplicazioni nell'esame dei conti giustifica il fatto che i conti dell'impresa comune Clean Sky 2 non debbano essere oggetto di esame da parte della Corte dei conti.
- 18) Per l'erogazione del contributo finanziario dell'Unione a progetti di grande portata scaglionati su più anni, è consigliabile prevedere la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio pluriennali dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 in rate annuali. Il fatto di rendere gli impegni dell'Unione e dell'impresa comune Clean Sky 2 vincolanti nel lungo termine dovrebbe consentire di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di tali azioni su larga scala.
- 19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 per

¹³ GU...[O2020 RdP].

¹⁴ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

rafforzare la ricerca industriale e l'innovazione in tutta l'Unione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, per evitare sovrapposizioni, garantire la certezza di avere una massa critica e utilizzare al meglio i finanziamenti pubblici, tali obiettivi possono invece essere conseguiti meglio a livello dall'Unione; Il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va oltre a quanto necessario a tal fine.

- 20) L'impresa comune Clean Sky era stata istituita per un periodo che andava fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe continuare a sostenere il programma di ricerca di Clean Sky ampliando la portata delle attività nel quadro di un insieme di norme modificate. Il passaggio dall'impresa comune Clean Sky all'impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe essere allineato e sincronizzato con il passaggio dal Settimo programma quadro al programma quadro Orizzonte 2020 per garantire un uso ottimale dei finanziamenti disponibili per la ricerca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 71/2008 e definire disposizioni transitorie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 *Istituzione*

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico è istituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in seguito denominata "Impresa comune Clean Sky 2") per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2024.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 sostituisce e prosegue l'impresa comune Clean Sky, istituita dal regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio.
3. L'impresa comune Clean Sky 2 costituisce un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 ha sede a Bruxelles (Belgio).
6. Lo statuto dell'impresa comune Clean Sky 2 è riportato nell'allegato I.

Articolo 2 *Obiettivi*

L'impresa comune Clean Sky 2 ha i seguenti obiettivi

1. contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 71/2008 e all'attuazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020 e, in particolare, la sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati nell'ambito del pilastro "Sfide per la società" di cui alla decisione (UE)

¹⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

n. .../2013/UE [del Consiglio del ... 2013 e che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020];

2. contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta relativa a Clean Sky 2, allo scopo, in particolare, di integrare, dimostrare e convalidare tecnologie in grado di:
 - (a) aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili, riducendo le emissioni di CO₂ del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entrino in funzione a decorrere dal 2014;
 - (b) ridurre le emissioni di NO_x e sonore degli aeromobili del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entrino in funzione a decorrere dal 2014.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. La partecipazione massima dell'Unione, compresi gli stanziamenti EFTA, all'impresa comune Clean Sky 2, per la copertura dei costi amministrativi e operativi, è pari a 1,8 miliardi di euro. Il contributo è erogato da stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, conformemente agli articoli 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.
2. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Clean Sky 2.
3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 riguarda gli aspetti contemplati all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60 e all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, come pure:
 - (a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 per quanto riguarda i pertinenti indicatori di efficienza di cui all'allegato II della decisione n. .../UE [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
 - (b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione n. .../UE [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
 - (c) gli indicatori specifici di prestazione relativi al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2;
 - (d) gli accordi relativi alla trasmissione dei dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di adempiere ai suoi obblighi in materia di divulgazione e rendicontazione;
 - (e) l'impiego di risorse umane e le modifiche relative a tali risorse, in particolare le assunzioni per gruppo di funzioni, il grado e la categoria, l'esercizio di riclassificazione e le eventuali modifiche apportate alla consistenza del personale.

Articolo 4
Contributi dei membri diversi dall'Unione

1. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 diversi dall'Unione apportano (o fanno in modo che le loro entità affiliate apportino) un contributo totale di almeno 2,25 miliardi di euro nel periodo di cui all'articolo 1.
2. Tra i contributi di cui al paragrafo 1 figurano i seguenti:
 - (a) contributi all'impresa comune Clean Sky 2 come precisato al punto 15, paragrafo 2) e 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I;
 - (b) contributi in natura per un valore di almeno 990 milioni di euro, per il periodo di cui all'articolo 1, da parte dei membri diversi dall'Unione o dalle loro entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività complementari non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune Clean Sky 2 che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky. Tali costi possono essere finanziati tramite altri programmi dell'Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In questi casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei membri diversi dall'Unione e dei loro soggetti affiliati.

I costi di cui alla lettera b) non possono beneficiare del sostegno finanziario dall'impresa comune Clean Sky 2. Le attività corrispondenti figurano in un piano di attività supplementare indicante il valore stimato di tali contributi.
3. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 diversi dall'Unione comunicano ogni anno entro il 31 gennaio al consiglio di direzione dell'impresa comune Clean Sky 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari.
4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente designato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è verificata dall'impresa comune Clean Sky 2. Qualora permangano incertezze, tale valutazione può essere sottoposta a audit da parte dell'impresa comune Clean Sky 2.
5. La Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 24, paragrafo 2, dello statuto di cui all'allegato I, se tali membri o loro soggetti affiliati non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo.

Articolo 5
Regole finanziarie

L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le sue regole finanziarie specifiche conformemente all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul modello di regolamento finanziario per i PPP].

Articolo 6
Personale

1. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹⁶ e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dei citati statuto e regime si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky 2.
2. Il Consiglio di direzione esercita, in relazione al personale dell'impresa comune Clean Sky 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (nel prosieguo "poteri dell'autorità con potere di nomina");

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. La consistenza del personale è determinata dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky 2 indicante il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali, espresso in equivalenti tempo pieno, in linea con il suo bilancio annuale.
5. Il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali.
6. Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 7
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune Clean Sky 2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati o tirocinanti che non sono assunti dall'impresa comune. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'impiego dei tirocinanti.

¹⁶ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 8
Privilegi e immunità

All'impresa comune Clean Sky 2 e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9
Responsabilità dell'impresa comune Clean Sky 2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Clean Sky 2 è disciplinata dalle disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, decisione o contratto in questione.
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Clean Sky 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune Clean Sky 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune Clean Sky 2 ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune Clean Sky 2.
4. Solo l'impresa comune Clean Sky 2 risponde delle proprie obbligazioni.

Articolo 10
Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia è competente alle condizioni previste dal trattato come pure nei casi seguenti:
 - (a) nelle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento;
 - (b) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi, decisioni e contratti conclusi dall'impresa comune Clean Sky 2;
 - (c) nelle controversie relative al risarcimento di danni causati dal personale dell'impresa comune Clean Sky 2 nell'esercizio delle sue funzioni;
 - (d) nelle controversie tra l'impresa comune Clean Sky 2 e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti del diritto dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 11
Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'impresa comune Clean Sky 2. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione e le sue osservazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione può intervenire a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, o adottare qualsiasi altro provvedimento del caso.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, e al più tardi entro due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui al punto 24 dello statuto, di cui all'allegato I, la Commissione procede a una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky 2. I risultati della valutazione finale sono inviati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio in relazione al contributo dell'Unione all'impresa comune Clean Sky 2 è parte del discarico dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, alla Commissione, in conformità alla procedura di cui all'articolo 319 del trattato.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, all'impresa comune può essere chiesto di essere rappresentata nelle riunioni delle istituzioni o organismi interessati e di coadiuvare l'ordinatore delegato della Commissione.

Articolo 13

Audit ex post

1. Gli audit ex post per le spese relative alle azioni indirette sono effettuati dall'impresa comune Clean Sky 2 a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. ... [il programma quadro Orizzonte 2020] nell'ambito delle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020.
2. Per questioni di coerenza, la Commissione può decidere di effettuare gli audit di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. Fatto salvo il punto 20, paragrafo 4, dello statuto, di cui all'allegato I, l'impresa comune Clean Sky 2 concede al personale della Commissione o ad altre persone da essa autorizzate, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine gli audit.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁷ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

¹⁷ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

contro la frode e altre irregolarità¹⁸, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi, decisioni o contratti finanziati a norma del presente regolamento.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, gli accordi e le decisioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Clean Sky 2, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, secondo le rispettive competenze.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF¹⁹. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15 *Riservatezza*

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Clean Sky 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16 *Trasparenza*

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²⁰, si applica ai documenti detenuti dall'impresa comune Clean Sky 2.
2. Il Consiglio di direzione adotta le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo alle condizioni di cui all'articolo 228 del trattato.
4. L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²¹.

¹⁸ GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2-5.

¹⁹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

²⁰ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

²¹ GU L 264 del 25.9.2006, pagg. 13-19.

Articolo 17
Norme in materia di partecipazione e divulgazione

Il regolamento (UE) n. ... [norme in materia di partecipazione e divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020] si applica alle azioni finanziate dai 2 impresa comune Clean Sky. Conformemente a detto regolamento, l'impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato al punto 2 dello statuto di cui all'allegato I.

Articolo 18
Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l'impresa comune Clean Sky 2 e lo Stato in cui è ubicata la sua sede può essere concluso un accordo amministrativo relativo ai privilegi e le immunità e alle altre forme di supporto fornite da tale Stato all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 19
Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 71/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, e gli obblighi finanziari connessi con tali azioni, continuano ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento.

Le azioni derivanti dagli inviti a presentare proposte di cui ai piani d'attuazione annuali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, sono considerati come azioni avviate ai sensi di tale regolamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comprende una valutazione finale delle operazioni dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008.
3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto a norma del regolamento (CE) n. 71/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari.

In particolare, il direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, svolge per il periodo rimanente del mandato le funzioni di direttore esecutivo come stabilito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.
4. Salvo se diversamente concordato tra i membri a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi attività, debiti e passività dei membri a norma del citato regolamento sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento.
5. Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, sono trasferiti all'impresa comune Clean Sky 2.

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO 1 - STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2

1 – Definizioni

- (a) “associato”, un soggetto giuridico selezionato ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 che ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione e la cui appartenenza all'impresa comune è revocata non appena abbiano termine le azioni, alle quali partecipa e avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
- (b) “partner principale”, un soggetto giuridico che partecipa a un DTI o PIDA o ad attività trasversali che è stato selezionato in seguito a un invito, come indicato al punto 4, paragrafo 2, e ha accettato il presente statuto firmando una lettera di approvazione;
- (c) “PIDA”, una delle piattaforme innovative di dimostrazione degli aeromobili di cui al punto 11;
- (d) “DTI”, un dimostratore tecnologico integrato di cui al punto 11;
- (e) “responsabile”, il co-responsabile di un DTI o PIDA o attività trasversale;
- (f) “affiliato partecipante”, un soggetto affiliato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento ... [norme di partecipazione a Orizzonte 2020] che svolge attività di responsabile, associato o partner principale dei DTI pertinenti, in conformità ai termini e le condizioni di cui alle pertinenti convenzioni di sovvenzione o decisioni;
- (g) “attività trasversali” (AT), le azioni che hanno rilevanza per i vari DTI e/o PIDA e che richiedono un coordinamento e gestione trasversali per conseguire in modo ottimale gli obiettivi generali di Clean Sky;
- (h) “VT”, valutatore tecnologico.

2 – Compiti

L'impresa comune Clean Sky 2 ha i seguenti compiti:

- (a) sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione principalmente sotto forma di sovvenzioni;
- (b) riunire una serie di DTI e PIDA sostenuti da attività trasversali, ponendo l'accento sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;
- (c) concentrare gli sforzi nell'ambito dei DTI, PIDA e attività trasversali su prodotti essenziali che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'ambiente e della competitività;
- (d) migliorare il processo di verifica delle tecnologie al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli al futuro ingresso sul mercato;
- (e) riunire le esigenze degli utilizzatori per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo verso soluzioni operative e commercializzabili;
- (f) garantire l'attribuzione di contratti di fornitura, se del caso tramite gare d'appalto;
- (g) mobilitare i fondi pubblici e privati necessari;
- (h) garantire il collegamento fra le attività nazionali e internazionali nel settore tecnico dell'impresa comune Clean Sky 2, in particolare con l'impresa comune SESAR²²;

²² GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

- (i) incoraggiare la partecipazione di PMI alle sue attività, in linea con gli obiettivi del Settimo programma quadro e di Orizzonte 2020;
- (j) sviluppare una stretta collaborazione e assicurare il coordinamento con le attività europee (in particolare nel contesto del programma quadro), nazionali e transnazionali collegate;
- (k) realizzare attività di informazione, comunicazione, valorizzazione e divulgazione, applicando *mutatis mutandis* le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro Orizzonte 2020];
- (l) svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3 – Membri

1. I membri dell'impresa comune Clean Sky 2 sono elencati di seguito:
 - (a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - (b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di approvazione, i responsabili e gli associati elencati all'allegato II del presente regolamento e i partner principali da selezionare in conformità all'articolo 4, paragrafo 2.
2. I membri diversi dall'Unione sono indicati come “membri privati” dell'impresa comune Clean Sky 2.

4 – Variazioni della composizione dell'impresa comune

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 può presentare domanda di adesione come partner principale all'impresa comune Clean Sky 2 in conformità al paragrafo 2, purché contribuisca al finanziamento di cui al punto 15 finalizzato a conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 di cui all'articolo 2 del presente regolamento e accetti lo statuto dell'impresa comune Clean Sky 2.
2. I partner principali dell'impresa comune Clean Sky 2 e i loro affiliati sono selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e concorrenziale e sulla base di una valutazione indipendente. Gli inviti sono determinati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione dei diversi programmi. Essi sono pubblicati sul sito internet di Clean Sky e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali al fine di garantire la più ampia possibile partecipazione.
3. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune Clean Sky 2. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. A partire da tale data, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o sostenuti dall'impresa comune Clean Sky 2 prima di porre fine all'adesione.
4. L'appartenenza all'impresa comune Clean Sky 2 non può essere ceduta a un terzo senza previo consenso scritto del consiglio di direzione.
5. L'impresa comune Clean Sky 2 pubblica sul proprio sito internet, immediatamente dopo qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione ai sensi del presente punto, un elenco aggiornato dei membri dell'impresa comune Clean Sky 2 e la data in cui entrano in vigore i cambiamenti in questione.
6. L'adesione degli associati decade automaticamente non appena sono concluse le azioni a cui partecipano avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008 e al più tardi il 31 dicembre 2017.

5 – Organizzazione dell'impresa comune Clean Sky 2

1. Gli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono:
 - (a) il consiglio di direzione;
 - (b) il direttore esecutivo;
 - (c) il comitato direttivo;
 - (d) il comitato scientifico;
 - (e) il gruppo di rappresentanti degli Stati.
2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Clean Sky 2.

6 – Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

- (a) un rappresentante della Commissione;
- (b) un rappresentante di ciascun responsabile (leader);
- (c) un rappresentante degli associati o dei partner principali per ciascun DTI;
- (d) un rappresentante dei partner principali per ciascuna PIDA;

7 – Funzionamento del consiglio di direzione

1. Il rappresentante della Commissione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. Ogni altro rappresentante è in possesso di un numero uguale di voti. I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione adotta le proprie decisioni a maggioranza di almeno il 75% dei voti, compresi i voti di coloro che non sono presenti.
2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un periodo di due anni.
3. Il Consiglio di direzione tiene le proprie riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Il consiglio può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei membri privati o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Il consiglio di direzione adotta le misure transitorie del caso.

8 – *Compiti del consiglio di direzione*

1. Il consiglio di direzione ha piena responsabilità per quanto attiene all'orientamento strategico e al funzionamento dell'impresa comune Clean Sky 2 e assicura la supervisione dello svolgimento delle sue attività.
2. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (a) valuta, accetta o respinge le domande di nuove adesioni in conformità al punto 4;
 - (b) decide se porre fine all'appartenenza all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
 - (c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
 - (d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Clean Sky 2, compreso l'organigramma del personale indicando il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - (e) esercita il potere di nomina nei confronti del personale in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - (f) nomina o destituisce il direttore esecutivo o ne proroga il mandato, fornisce orientamento allo stesso e ne verifica le prestazioni;
 - (g) approva la struttura organizzativa dell'ufficio del programma di cui al punto 10, paragrafo 5, sulla base di una raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (h) adotta il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
 - (i) approva il piano di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sulla base di una proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;
 - (j) approva i conti annuali;
 - (k) approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
 - (l) adotta le misure adeguate per l'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune Clean Sky 2;
 - (m) approva gli inviti a presentare proposte nonché, se del caso, le relative norme di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e le procedure di ricorso;
 - (n) approva l'elenco delle offerte o delle gare selezionate per il finanziamento;
 - (o) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (p) se del caso, stabilisce modalità di esecuzione in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (q) se del caso, stabilisce le norme relative al distacco degli esperti nazionali presso l'impresa comune Clean Sky 2 e all'utilizzo dei tirocinanti in linea con l'articolo 7 del presente regolamento;
 - (r) se del caso, istituisce gruppi consultivi in aggiunta agli organi dell'impresa comune Clean Sky 2;
 - (s) se del caso, sottopone alla Commissione qualsiasi richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un qualsiasi membro dell'impresa comune Clean Sky 2;

- (t) è responsabile di qualsiasi compito non esplicitamente attribuito a uno degli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 che può decidere di affidare a uno di questi organi.

9 – Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella procedura di selezione la Commissione coinvolge, se del caso, gli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2.

In particolare, un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Clean Sky 2 è garantita nella fase di preselezione di tale procedura. A tal fine, i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante oltre a un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune Clean Sky 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Al termine di tale periodo la Commissione, affiancata se del caso dai membri privati, effettua una valutazione dei risultati conseguiti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare, per una volta e per non più di cinque anni, il mandato del direttore esecutivo.

5. Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere sollevato dal suo incarico solo con decisione del consiglio di direzione su proposta della Commissione, affiancata, se del caso, dai membri privati

10 – Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Clean Sky 2 conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Clean Sky 2 e risponde al consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. In particolare, il direttore esecutivo svolge le seguenti funzioni in maniera indipendente:

- (a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compreso il corrispondente organigramma del personale, indicando il numero di posti temporanei per ciascun grado e gruppo di funzioni e il numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno;
- (b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione, il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti;
- (c) presenta al Consiglio di direzione per approvazione i conti annuali;

- (d) prepara e presenta al Consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di attività e la spesa corrispondente;
- (e) gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei DTI o delle PIDA;
- (f) gestisce la composizione delle controversie in prima istanza all'interno dei DTI o delle PIDA;
- (g) supervisiona gli inviti a presentare proposte sulla base del contenuto e delle tematiche proposti dal pertinente comitato direttivo DTI/PIDA e in linea con gli obiettivi del programma e presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;
- (h) firma singoli accordi o decisioni;
- (i) firma i contratti di appalto;
- (j) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune Clean Sky 2;
- (k) organizza, dirige e controlla le operazioni e il personale dell'impresa comune Clean Sky 2 entro i limiti della delega conferita dal consiglio di direzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- (l) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento e comunica al consiglio di direzione eventuali cambiamenti significativi apportati allo stesso;
- (m) assicura l'esecuzione delle attività di valutazione e gestione del rischio;
- (n) adotta ogni altra misura necessaria per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Clean Sky 2 nel conseguimento dei suoi obiettivi;
- (o) svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione;
- (p) assicura il coordinamento fra i DTI, le PIDA e le attività trasversali e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i DTI, le PIDA e le attività trasversali;
- (q) propone al consiglio di direzione adeguamenti del contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i DTI, le PIDA e le attività trasversali;
- (r) garantisce una comunicazione efficace tra il valutatore tecnologico, le PIDA e i DTI e assicura il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati necessari al valutatore tecnologico;
- (s) presiede l'organo direttivo del valutatore tecnologico e garantisce che siano adottate tutte le misure adeguate per consentire al valutatore tecnologico di svolgere i suoi compiti, quali descritti al punto 12;
- (t) assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei DTI e delle PIDA e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario;
- (u) monitora i progressi dei DTI e delle PIDA verso il conseguimento degli obiettivi, sulla base in particolare delle valutazioni del valutatore tecnologico;
- (v) approva eventuali storni di bilancio inferiori al 10% delle dotazioni annue tra e all'interno dei DTI/PIDA.

5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio del programma per l'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le funzioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio

del programma è composto da personale dell'impresa comune Clean Sky 2 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- (a) fornisce un sostegno alla messa a punto e alla gestione di un sistema di contabilità adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2;
- (b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro e gli accordi o decisioni e il relativo coordinamento;
- (c) garantisce ai membri e gli altri organi dell'impresa comune Clean Sky 2 tutte le informazioni e il sostegno necessari per assolvere alle loro funzioni e rispondere alle loro specifiche richieste;
- (d) svolge le funzioni di segretariato degli organi dell'impresa comune Clean Sky 2 e coadiuva gli eventuali gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

11 – Comitati direttivi

1. Sono istituiti comitati direttivi per i seguenti DTI e PIDA:

- (a) PIDA – aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni;
- (b) PIDA – aeromobili per il trasporto regionale;
- (c) PIDA – aeromobili ad ala rotante;
- (d) DTI – cellula;
- (e) DTI – motori;
- (f) DTI – sistemi.

I comitati direttivi dei seguenti DTI dell'impresa comune Clean Sky continuano a esistere e funzionare sulla base delle norme in vigore (per quanto riguarda la loro composizione, le riunioni, le funzioni e i regolamenti interni), quali definite nel regolamento (CE) n. 71/2008, fino al completamento delle azioni avviate in virtù dello stesso regolamento:

- (g) DTI – aeromobile ad ala fissa intelligente;
- (h) DTI – aeromobili ecologici per il trasporto regionale;
- (i) DTI – aeromobili ad ala rotante ecologici;
- (j) DTI – sistemi per operazioni ecologiche;
- (k) DTI – motori ecologici e sostenibili;
- (l) DTI – progettazione ecocompatibile.

2. Composizione:

ciascun comitato direttivo è composto:

- (a) dal presidente – un rappresentante di grado elevato del/dei responsabile/i del DTI o PIDA;
- (b) un rappresentante di ciascun partner principale o del DTI o PIDA;
- (c) uno o più rappresentanti dell'ufficio del programma, quali designati dal direttore esecutivo.

3. Riunioni:

ciascun comitato direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi. Le riunioni straordinarie sono convocate su richiesta del presidente o del direttore esecutivo.

Un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

Possono essere invitati a partecipare altri membri che hanno interesse per i risultati del DTI o PIDA in questione.

4. Compiti:

ciascun comitato direttivo è investito dei seguenti compiti:

- (a) orientare e monitorare le funzioni tecniche dei propri DTI o PIDA e adottare decisioni per conto dell'impresa comune Clean Sky 2 su questioni tecniche specifiche del pertinente DTI o PIDA in linea con le convenzioni di sovvenzione o decisioni;
- (b) riferire al direttore esecutivo sulla base di indicatori di rendicontazione definiti dall'impresa comune Clean Sky 2;
- (c) fornire tutti i dati necessari al valutatore tecnologico in un formato concordato con lo stesso valutatore tecnologico sulla base dei termini e delle condizioni del mandato conferito dal consiglio di direzione al valutatore tecnologico per lo svolgimento dei suoi compiti di valutazione;
- (d) definire i piani d'attuazione annuali per i DTI/PIDA in linea con il piano di lavoro;
- (e) proporre i contenuti degli inviti a presentare proposte;
- (f) fornire consulenza per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte che l'impresa comune deve pubblicare di concerto e in collaborazione con i membri interessati;
- (g) stabilire l'ordine di rotazione dei rappresentanti dei partner principali nel consiglio di direzione; Le decisioni in materia sono adottate esclusivamente dai rappresentanti dei partner principali. I rappresentanti dei responsabili (leader) non hanno diritto di voto;
- (h) gestire le controversie all'interno dei DTI/PIDA;
- (i) proporre al direttore esecutivo le modifiche degli stanziamenti di bilancio nell'ambito del proprio DTI/PIDA.

5. Norme:

ciascun comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello comune a tutti i comitati direttivi.

12 – Valutatore tecnologico

1. La presenza di un valutatore tecnologico indipendente (come attività trasversale) è assicurata per l'intera durata dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il valutatore tecnologico ha i seguenti compiti:

- (a) monitorare e valutare l'impatto sociale e ambientale dei risultati tecnologici derivanti dai singoli DTI e PIDA nell'ambito di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky, quantificando specificamente i miglioramenti previsti in materia di riduzione dell'inquinamento sonoro e delle emissioni di gas serra e inquinanti nel settore dell'aviazione ottenibili applicando futuri scenari rispetto allo scenario di base;
- (b) fornire un feedback ai DTI e alle PIDA per consentire loro di ottimizzare le prestazioni in relazione ai rispettivi scopi e obiettivi;
- (c) fornire, tramite il direttore esecutivo, indicazioni al consiglio di direzione sugli impatti sociali e ambientali delle attività di Clean Sky per consentire allo stesso di adottare tutti i provvedimenti necessari per ottimizzare gli effetti benefici di tutti i programmi di Clean Sky, sulla base dei rispettivi scopi e obiettivi di alto livello;

- (d) comunicare periodicamente informazioni per il tramite dei membri, del direttore esecutivo e di altri organismi dell'impresa comune, sull'impatto delle risultati tecnologici dei DTI e delle PIDA.
2. L'organo direttivo del valutatore tecnologico è presieduto dal direttore esecutivo. La sua composizione e regolamento interno sono adottati dal consiglio di direzione sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

13 – Comitati scientifici

1. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 12 membri. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.
2. I membri rappresentano in modo equilibrato le competenze di livello mondiale di esperti provenienti dalle università, dall'industria e dagli organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le necessarie competenze e conoscenze scientifiche riguardanti il settore tecnico essenziali per elaborare su base scientifica raccomandazioni strategiche per l'impresa comune Clean Sky 2.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
4. Il comitato scientifico espleta i seguenti compiti:
 - (a) fornisce una consulenza sulle priorità scientifiche da inserire nei piani di lavoro;
 - (b) fornisce un parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività;
5. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.
6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.
7. Il comitato scientifico stabilisce il proprio regolamento interno.

14 – Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare i rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e i rappresentanti delle associazioni di PMI.
3. In particolare, il gruppo di rappresentanti degli Stati esamina informazioni e formula pareri sui seguenti ambiti:
 - (a) progressi compiuti nel programma dell'impresa comune Clean Sky 2 e nel conseguimento dei suoi obiettivi;
 - (b) aggiornamento dell'orientamento strategico;
 - (c) collegamenti con il programma quadro Orizzonte 2020;

- (d) piani di lavoro;
 - (e) partecipazione delle PMI.
4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni e funge da interfaccia con l'impresa comune Clean Sky 2 per gli aspetti seguenti:
- (a) lo status dei pertinenti programmi di ricerca e innovazione nazionali o regionali e l'individuazione di possibili ambiti di cooperazione, compresa la diffusione di tecnologie aeronautiche;
 - (b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di divulgazione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione.
5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, all'impresa comune Clean Sky 2 raccomandazioni su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.
- L'impresa comune Clean Sky 2 informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.
6. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

15 – Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e da membri privati e relative entità affiliate mediante contributi finanziari versati a rate e contributi consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune Clean Sky 2.
2. I costi amministrativi dell'impresa comune Clean Sky 2 non devono superare 80 milioni di EUR e sono coperti da contributi finanziari divisi equamente su base annua tra l'Unione e i membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2. L'eventuale parte inutilizzata del contributo per i costi amministrativi può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2.
3. I costi operativi dell'impresa comune Clean Sky 2 sono coperti da:
 - a) un contributo finanziario dell'Unione;
 - b) contributi in natura da parte dei membri diversi dall'Unione e la loro entità affiliate consistenti nei costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette sottratto il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 e qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi.
4. Le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
 - (a) i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;
 - (b) il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;
 - (c) eventuali redditi generati dall'impresa comune Clean Sky 2;
 - (d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli eventuali interessi maturati sui contributi versati all'impresa comune Clean Sky 2 dai suoi membri sono considerati entrate.
5. Tutte le risorse dell'impresa comune Clean Sky 2 e le sue attività sono dedicate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

6. L'impresa comune Clean Sky 2 è proprietaria di tutte le attività da essa generate o che le sono trasferite ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
7. Salvo quando l'impresa comune Clean Sky 2 sia liquidata a norma del punto 24, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune Clean Sky 2.

16 – Ripartizione del contributo dell'Unione

1. Il contributo dell'Unione destinato ai costi operativi è ripartito come segue:
 - (a) fino al 40% del totale del finanziamento dell'Unione è assegnato ai responsabili (leader) e ai loro affiliati partecipanti;
 - (b) fino al 30% del totale del finanziamento dell'Unione è assegnato ai partner principali e ai loro affiliati partecipanti;
 - (c) almeno il 30% del totale dei finanziamenti dell'Unione è assegnato mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara. Particolare attenzione è rivolta all'esigenza di garantire la partecipazione adeguata delle PMI.
2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.
3. Una ripartizione indicativa dell'assegnazione del contributo dell'Unione a DTI/PIDA/azioni trasversali è indicata nell'allegato III del presente regolamento.

17 – Impegni finanziari

1. Gli impegni finanziari dell'impresa comune Clean Sky 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.
2. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione e l'impresa comune Clean Sky 2 impegnano le diverse rate annuali tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano di un contributo finanziario, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio.

Il calendario indicativo per l'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

18 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

19 – Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro pluriennale o annuale comprendente un piano dettagliato delle attività di ricerca e di innovazione, delle attività amministrative e delle relative previsioni di spesa. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi forniti in conformità al punto 15, paragrafo 3, lettera b).
2. Il piano di lavoro è adottato entro la fine dell'anno che precede la sua attuazione. Il piano di lavoro è pubblicato.
3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione prima della fine dell'anno precedente.
5. Il bilancio annuale è adeguato per tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione, quale indicato nel bilancio dell'Unione.

20 – Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo comunica annualmente al consiglio di direzione i risultati conseguiti nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky 2.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo sottopone per approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività relativa ai progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky 2 nell'anno civile precedente, in particolare per quanto attiene al piano di lavoro. La relazione comprende tra l'altro informazioni sui seguenti elementi:

- (a) ricerca, innovazione e altre azioni realizzate e le voci di spesa corrispondenti;
 - (b) azioni presentate, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le PMI, e per paese;
 - (c) azioni selezionate per il finanziamento, con una ripartizione per tipo di partecipanti, comprese le PMI, e per paese e indicante il contributo dell'impresa comune Clean Sky 2 ai singoli partecipanti e azioni.
2. Una volta approvata dal consiglio di direzione la relazione annuale di attività viene pubblicata.
 3. L'impresa comune Clean Sky 2 riferisce annualmente alla Commissione conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 sono esaminati da un organismo di audit indipendente, come stabilito all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 non sono oggetto di esame da parte della Corte dei conti.

21 – Funzione di audit interno

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

22 – Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Clean Sky 2 è limitata al contributo da loro già versato per i costi amministrativi.
2. L'impresa comune Clean Sky 2 sottoscrive le assicurazioni necessarie.

23 – Conflitto di interessi

1. L'impresa comune Clean Sky 2, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interesse per l'attuazione delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione può adottare norme per prevenire e gestire i conflitti di interesse applicabili ai suoi membri, organismi e personale. Esse contengono disposizioni specifiche

per evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

24 – Liquidazione

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è liquidata al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri privati recedano dall'impresa comune Clean Sky 2.
3. Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune Clean Sky 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4. All'atto della liquidazione dell'impresa comune Clean Sky 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire le passività e le spese legate alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune Clean Sky 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
5. Viene istituita una procedura ad hoc al fine di assicurare l'adeguata gestione di un accordo concluso o di una decisione adottata dall'impresa comune Clean Sky 2, nonché di ogni contratto di appalto di durata superiore a quella dell'impresa comune Clean Sky 2.

ALLEGATO II

Membri privati dell'impresa comune Clean Sky 2;

1. RESPONSABILI (LEADER):

1. AgustaWestland SpA e AgustaWestland Limited
2. Airbus SAS
3. Alenia Aermacchi SpA
4. Dassault Aviation SA
5. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.
6. EADS-CASA
7. Eurocopter SAS
8. Evektor
9. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V
10. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
11. MTU Aero Engines AG
12. Piaggio Aero Industries
13. Rolls-Royce Plc.
14. SAAB AB
15. Safran SA
16. Thales Avionics SAS

2. ASSOCIATI

Elenco degli associati dell'impresa comune Clean Sky a norma del regolamento (CE) n. 71/2008, che sono anche membri dell'impresa comune Clean Sky 2 a norma del presente regolamento fino al completamento delle loro azioni avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio²³.

1. Fiber Optic Sensors and Sensing Syst. (FOS&S)
2. LMS International NV
3. Micromega Dynamics
4. EPFL Ecole Polytechnique Lausanne
5. ETH Zurich
6. Huntsman Advanced Materials
7. RUAG Schweiz AG
8. University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)
9. ATG Akustik Technologie Goettingen
10. DIEHL Aerospace

²³ Il presente elenco si basa sull'allegato II del regolamento (CE) n. 71/2008, aggiornato sulla base delle convenzioni di sovvenzione firmate dall'impresa comune Clean Sky.

11. DLR
12. EADS Deutschland GmbH
13. HADEG Recycling GmbH
14. MTU Aero Engines
15. Aeronova Aerospace SAU
16. Aeronova Engineering Solutions
17. Aeronova Manufacturing Engineering
18. ITP
19. EADS France
20. ONERA
21. Zodiac ECE
22. Zodiac Intertechnique
23. Zodiac Aerazur
24. HAI
25. IAI
26. Aerosoft
27. Avio
28. CIRA
29. CSM
30. DEMA
31. FOX BIT
32. IMAST
33. Piaggio Aero Industries
34. Politecnico di Torino
35. Università degli Studi Di Napoli “Federico II” Polo delle Scienze e della Tecnologia
36. Selex ES
37. SICAMB SPA
38. Università di Bologna
39. Università degli Studi di Pisa
40. ATR
41. ELSIS
42. University of Malta
43. Aeronamic
44. Airborne Technology Centre
45. KIN Machinebouw B.V.
46. Eurocarbon

47. Fokker Aerostructures B.V.²⁴
48. Fokker Elmo
49. Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)
50. Igor Stichting IGOR
51. Microflown Technologies
52. NLR
53. Stichting NL Cluster for ED
54. Stichting NL Cluster for SFWA
55. Sergem Engineering
56. GKN Aerospace Norway²⁵
57. TU Delft
58. Universiteit Twente
59. PZL - Swidn
60. Avioane Craiova
61. INCAS
62. Romaero
63. Straero
64. GKN Aerospace Sweden AB²⁶
65. CYTEC²⁷
66. Cranfield University
67. QinetiQ
68. University of Nottingham

²⁴ Precedentemete Stork Aerospace.

²⁵ Precedentemete Volvo Aero Norge AS.

²⁶ Precedentemete Volvo Aero Corporation.

²⁷ Precedentemete UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; Precedentemete Advanced Composites Group (ACG).

ALLEGATO III

Ripartizione indicativa del contributo dell'Unione ai DTI/PIDA/Azioni trasversali

	100%
PIDA	
Aeromobili per passeggeri di grandi dimensioni	32%
Aeromobili per il trasporto regionale	6%
Aeromobili ad ala rotante	12%
DTI	
Cellule di aeromobili	19%
Motori	17%
Sistemi	14%
Attività trasversali	
Valutatore tecnologico	1% dei summenzionati valori PIDA/ITD
Attività trasversale sulla progettazione ecocompatibile	2% dei summenzionati valori PIDA/ITD
Attività trasversale sul trasporto aereo di piccole dimensioni	3% dei summenzionati valori PIDA/ITD

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'impresa comune Clean Sky 2*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune Clean Sky 2*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁸

Settore: 08 Ricerca e innovazione

Attività: Orizzonte 2020

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²⁹

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La motivazione principale è il miglioramento della competitività e delle prestazioni ambientali delle tecnologie aeronautiche europee in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, del Libro bianco sulla politica dei trasporti e della sfida trasporti di Orizzonte 2020.

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici

L'impresa comune Clean Sky 2 ha i seguenti obiettivi

1. contribuire alla conclusione delle attività di ricerca avviate nell'ambito del regolamento (CE) n. 71/2008 e all'attuazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020 e, in particolare, la sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati nell'ambito del pilastro "Sfide per la società" di cui alla decisione (UE) n. .../2013/UE [del Consiglio, del ... 2013, e che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020];

2. contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta relativa a Clean Sky 2, allo scopo, in particolare, di integrare, dimostrare e convalidare tecnologie in grado di:

a) aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili, riducendo le emissioni di CO₂ del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entrino in funzione a decorrere dal 2014;

b) ridurre le emissioni di NO_x e sonore degli aeromobili del 20-30% rispetto agli aeromobili all'avanguardia che entrino in funzione a decorrere dal 2014.

Questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti entro il 2024.

Attività ABM/ABB interessate

²⁸ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

²⁹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le parti interessate del trasporto aereo saranno in grado di lavorare insieme, con effetti positivi sull'ambiente e dando impulso allo sviluppo del mercato.

L'industria aeronautica migliorerà la propria competitività. L'iniziativa creerà una dinamica adeguata per una crescita stabile, con benefici per la società e la crescita economica. L'iniziativa garantirà la continuità con il programma Clean Sky 1, che dovrebbe concludersi nel 2017.

Il bilancio previsto di Clean Sky 2 (CS2) sarà integrato da un aumento degli investimenti privati nella ricerca e fungerà da catalizzatore per cospicui investimenti in nuove generazioni di aeromobili, motori e sistemi maggiormente rispettosi dell'ambiente.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Il monitoraggio e la valutazione dei progressi dell'impresa comune Clean Sky 2 saranno effettuati da organismi sia esterni che interni.

Il monitoraggio a livello interno sarà effettuato in prima istanza dall'ufficio del programma dell'impresa comune. In una seconda fase un riesame tecnico sarà effettuato con cadenza annuale dall'impresa comune in collaborazione con esperti esterni indipendenti. Il comitato scientifico, inoltre, esaminerà i risultati del riesame e formulerà un parere.

Il monitoraggio dei progressi compiuti sarà effettuato utilizzando una serie ben definita di indicatori fondamentali di prestazione relativi ad aspetti tecnici, gestionali e finanziari; a titolo di esempio l'esecuzione del bilancio, il numero di casi di ricorso, i tempi di concessione e erogazione dei finanziamenti, ecc.

Per quanto riguarda l'attuale programma di Clean Sky, un importante strumento di misurazione dell'impatto sarà il valutatore tecnologico.

La valutazione esterna relativa all'intero programma sarà organizzata dalla Commissione europea e realizzata da esperti indipendenti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

È necessario il pieno impegno di tutte le parti. I membri privati di cui alla proposta di iniziativa Clean Sky 2 hanno già firmato una lettera di intenti.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Le capacità tecnologiche nel settore dell'aeronautica sono altamente specializzate, complementari e distribuite geograficamente in tutta l'Europa. Pertanto, la scala e la portata della ricerca necessaria per rendere più "verdi" gli aeromobili oltrepassa le frontiere e la capacità dei singoli Stati nazionali, in termini sia di impegno finanziario sia delle capacità di ricerca necessarie.

I programmi nazionali non sono in grado di affrontare pienamente le principali sfide tecnologiche in considerazione del carattere paneuropeo dell'industria aeronautica. Solo un programma su vasta scala con una agenda di ricerca ben strutturata e mirata è in grado di stimolare le innovazioni tecnologiche necessarie.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

L'impresa comune Clean Sky è stata istituita dal Consiglio nel 2007 in risposta all'esigenza di diminuire l'impatto ambientale della crescita del traffico aereo. In tale contesto è stata identificata la necessità di ridurre le emissioni degli aeromobili. Il programma di ricerca di Clean Sky 1 è incentrato su tali obiettivi con un orizzonte temporale che va fino al 2017. A tutt'oggi, i miglioramenti tecnologici indicano una riduzione del 20% delle emissioni di CO₂.

L'iniziativa comune Clean Sky è riuscita ad attrarre una partecipazione ampia e di alto livello di tutte le parti interessate, tra cui un gran numero di PMI. Fin dalla sua creazione, l'impresa comune Clean Sky è riuscita a stimolare sviluppi finalizzati al conseguimento degli obiettivi strategici in campo ambientale.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Per quanto riguarda la coerenza con i programmi degli Stati membri, Clean Sky 2 consente una partecipazione stabile grazie al suo carattere di lungo termine, al forte impegno dell'industria e al fatto che gli Stati membri sono direttamente coinvolti mediante il gruppo di rappresentanti degli Stati che funge da antenna per lo scambio di informazioni. Inoltre, la partecipazione dei rappresentanti dell'industria e delle autorità nazionali e locali all'elaborazione del programma garantisce un livello massimo di sinergia grazie al feedback che tali rappresentanti forniscono alle rispettive autorità nazionali e regionali. L'effetto leva che ci aspetta da Clean Sky 2 dovrebbe assicurare una sensibilizzazione in materia di programmi di sostegno a livello nazionale ed europeo ed eventualmente un parziale riorientamento degli stessi

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

X Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- **X** Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2024
- **X** Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 (stanziamenti d'impegno)
- **X** Incidenza finanziaria dal 2014 al 2024 (stanziamenti di pagamento)

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Modalità di gestione previste**³⁰

Gestione diretta da parte della Commissione attraverso:

- agenzie esecutive
- **Gestione concorrente** con gli Stati membri:
- **X** **Gestione indiretta** affidando i compiti di esecuzione del bilancio a:
 - organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - la BEI e la Banca europea per gli investimenti;
 - **X** gli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario;
 - organismi di diritto pubblico;

³⁰ I dettagli sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html.

- organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

NA

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'impresa comune Clean Sky 2 sarà monitorata tramite contatti regolari di cui ai punti 6 e 20 dello statuto.

In quanto partenariato pubblico-privato dell'UE a norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, l'impresa comune Clean Sky 2 è soggetta a rigorose norme di controllo.

Il monitoraggio è effettuato attraverso:

- la sorveglianza del consiglio di direzione;
- valutazioni intermedie e finali da parte di esperti esterni (ogni 3 anni e alla fine del programma, sotto la supervisione della Commissione);

2.2. Piano di lavoro dell'impresa comune e relazione annuale di attività Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Quadro di controllo interno

La Commissione garantisce mediante l'ordinatore delegato che le norme applicabili all'impresa comune Clean Sky 2 siano pienamente conformi alle disposizioni degli articoli 60 e Articolo 61 del regolamento finanziario. Le disposizioni in materia di monitoraggio, compresi la composizione del consiglio di direzione dell'impresa comune Clean Sky 2, e di rendicontazione garantiranno che i servizi della Commissione possano soddisfare i requisiti di responsabilità di fronte sia alla Commissione che all'autorità di bilancio.

Il quadro di controllo interno per l'impresa comune Clean Sky 2 si basa sui seguenti elementi:

- l'attuazione di norme di controllo interno che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
- procedure per selezionare i migliori progetti attraverso valutazioni indipendenti e tradurli in strumenti giuridici;
- gestione del progetto e di contratti per tutta la durata di vita di ogni progetto;
- controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;
- audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito degli audit ex post di Orizzonte 2020;
- valutazione scientifica dei risultati del progetto.

Varie misure sono state istituite per attenuare il rischio intrinseco di conflitti di interesse nell'ambito dell'impresa comune Clean Sky 2, in particolare la parità di voti per la Commissione e per i partner industriali in seno al consiglio di direzione, la selezione del direttore da parte del consiglio di direzione su proposta della Commissione, l'indipendenza del personale, le valutazioni da parte di esperti indipendenti sulla base dei criteri di selezione pubblicati oltre a meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete relative a tutti gli interessi. La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno degli aspetti fondamentali dell'impresa comune e sarà monitorata dalla Commissione.

2.2.2. Costi e benefici dei controlli

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione. Il consiglio di direzione, inoltre,

può adottare le misure adeguate per l'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune Clean Sky 2.

Il direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2, in qualità di ordinatore, è tenuto ad adottare un sistema interno di controllo e gestione efficace sotto il profilo dei costi e a presentare una relazione alla Commissione sul quadro di controllo interno adottato.

La Commissione sorveglierà il rischio di mancata conformità attraverso il sistema di rendicontazione che metterà a punto oltre che mediante la verifica dei risultati degli audit ex post sui beneficiari di fondi UE provenienti dall'impresa comune Clean Sky 2, nell'ambito di controlli ex post relativi all'intero programma Orizzonte 2020.

Il sistema di controllo istituito dovrà tener conto dell'opinione, espressa con forza dai beneficiari di fondi UE, come pure dall'autorità legislativa, che l'onere dei controlli necessari per ottenere un limite d'errore del 2% è diventato decisamente eccessivo. In questo modo si rischia di indebolire l'attrattiva dei programmi di ricerca dell'Unione, incidendo negativamente sulla ricerca e l'innovazione dell'Unione.

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che “è essenziale che gli strumenti dell'UE volti a promuovere l'RSI, siano semplificati al fine di agevolare la loro adozione da parte dei migliori scienziati e delle imprese più innovative, in particolare concordando fra le pertinenti istituzioni un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi” (cfr. EUCO 2/1/11, REV1, Bruxelles, 8 marzo 2011).

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 (P7_TA (2010) 0401) sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca si esprime a favore di un rischio di errore più elevato per il finanziamento della ricerca e “esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai controlli, con conseguente spreco di risorse, scarsa partecipazione e scenari di ricerca meno interessanti; osserva con preoccupazione che l'attuale sistema di gestione senza alcuna tolleranza al rischio sembra evitare piuttosto che gestire i rischi”.

Si registra dunque un consenso tra le parti interessate e le istituzioni sul fatto che, oltre al tasso di errore, è necessario prendere in considerazione l'intera gamma di obiettivi e interessi, e in particolare il successo della politica di ricerca, la competitività internazionale e l'eccellenza scientifica. Allo stesso tempo, è imperativo gestire il bilancio in modo efficace ed effettivo e prevenire le frodi e gli sprechi.

Come asserito in precedenza, la Commissione sorveglierà il rischio di mancata conformità attraverso il sistema di rendicontazione che metterà a punto oltre che mediante la verifica dei risultati degli audit ex post sui beneficiari di fondi UE provenienti dall'impresa comune Clean Sky 2, nell'ambito di controlli ex post relativi all'intero programma Orizzonte 2020.

2.2.3. *Livello previsto di rischio di inadempimento*

Come indicato dalla Commissione nella scheda finanziaria legislativa relativa a Orizzonte 2020, la Commissione mantiene l'obiettivo ultimo di giungere a un tasso di errore residuo inferiore al 2% della spesa totale per l'intera durata del programma e, tal fine, ha introdotto una serie di misure di semplificazione. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione gli altri obiettivi di cui sopra nonché i costi dei controlli.

Poiché le norme di partecipazione all'impresa comune Clean Sky 2 sono sostanzialmente identiche a quelle che la Commissione utilizzerà, e poiché i beneficiari presentano un profilo di rischio simile a quello della Commissione, si può prevedere che il livello di errore sarà simile a quello definito dalla Commissione per il programma Orizzonte 2020, ovvero tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa, su base annua, si assesti tra il 2 e il 5%, allo scopo ultimo di giungere

ad un livello di errore residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.

Per informazioni complete sul tasso di errore atteso per quanto riguarda i partecipanti si veda la scheda finanziaria legislativa di Orizzonte 2020.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione garantirà che l'impresa comune Clean Sky 2 applichi in tutte le fasi del processo di gestione le procedure antifrode. Le proposte relative a Orizzonte 2020 sono state sottoposte a un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode, grazie in particolare alla maggiore importanza attribuita agli audit basati sul rischio e alla valutazione scientifica e al controllo rafforzati.

La Commissione garantirà che siano adottati adeguati provvedimenti per assicurare che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate comminando, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

Fin d'ora l'impresa comune Clean Sky 2 collabora con i servizi della Commissione nelle questioni relative a frodi e irregolarità, e la Commissione si assicurerà che tale collaborazione sia proseguita e rafforzata.

La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio di spesa interessate

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: **Sì**

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Rubrica 1A - Competitività per la crescita e l'occupazione	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1A	08.020734 (linea principale: 08.020304)	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica: 1A Competitività per la crescita e l'occupazione
--	--------	---

Impresa comune Clean Sky 2			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni 2021- 2024	TOTALE
Titolo 1: Spese per il personale	Impegni	1)	0,702	0,991	1,011	1,032	2,140	2,183	10,587	p.m.	18,646
	Pagamenti	2)	0,702	0,991	1,011	1,032	2,140	2,183	2,226	8,361	18,646
Titolo 2: Spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento	Impegni	(1a)	1,136	1,106	1,149	2,016	2,444	2,566	10,937	p.m.	21,354
	Pagamenti	(2a)	1,136	1,106	1,149	2,016	2,444	2,566	2,566	8,370	21,354
Titolo 3: Spese operative	Impegni	(3a)	100,000	350,000	250,000	200,000	350,000	300,000	210,000	p.m.	1760,000
	Pagamenti	(3b)	13,000	108,000	181,583	218,333	227,083	256,000	275,542	480,458	1760,000
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune Clean Sky 2	Impegni	=1+1a +3a	101,838	352,097	252,160	203,048	354,584	304,749	231,524	p.m.	1800,000
	Pagamenti	=2+2a +3b	14838	110,097	183,743	221,381	231,667	260,749	280,335	497,189	1800,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	1A	“Spese amministrative”
--	-----------	------------------------

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 e segg.	TOTALE
DG: RTD									
• Risorse umane	0,594	0,606	0,618	0,630	0,642	0,655	0,669	p.m.	4,414
• Altre spese amministrative	0,0	0,0							
TOTALE DG RTD	0,594	0,606	0,618	0,630	0,642	0,655	0,669	p.m.	4,414

TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,594	0,606	0,618	0,630	0,642	0,655	0,669	p.m.	4,414
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 e segg.	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5	Impegni	102,432	352,703	252,778	203,678	355,226	305,404	232,193		1804,414
	Pagamenti	15,432	110,703	184,361	222,011	232,309	261,404	281,004	497,189	1804,414

del quadro
finanziario
pluriennale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'impresa comune*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anni 2020 e segg.		TOTALE										
	RISULTATI																				
	↓	Tipo ³¹	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero totale	Costo totale
Eeguire il programma di lavoro annuale Clean Sky ³² ...																					
- Sovvenzioni	Sovvenzioni sottosc	3,432	7	100,00	80	350,000	70	250,000	60	200,000	120	350,000	100	300,000	77	210,000	514	1760,000			

³¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

³² Quale descritti nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

COSTO TOTALE	7	100	80	350,000	70	250,000	60	200,000	120	350,000	100	300,000	77	210,000	514	1760,000
---------------------	---	-----	----	---------	----	---------	----	---------	-----	---------	-----	---------	----	---------	-----	-----------------

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane

3.2.3.1. Sintesi per l'impresa comune Clean Sky 2

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Numero degli effettivi (persone/ETP)³³

	Anno 2014 ³⁴	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Funzionari (gradi AD)											
Funzionari (gradi AST)											
Agenti contrattuali	6	6	6	6	6	6	6	5	4	3	2
Agenti temporanei (gradi AD)	27	32	32	32	30	30	30	27	27	27	24
Agenti temporanei (gradi AST)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2
Esperti nazionali distaccati											

TOTALE	37	42	42	42	40	40	40	36	34	32	28
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

³³ Nel caso di organismi che attuano partenariati pubblico-privato UE a norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente tabella è riportata a titolo informativo.

³⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014 ³⁵	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2,018	Anno 2,019	Anno 2,020	Anno 2,021	Anno 2,022	Anno 2,023	Anno 2,024
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Funzionari (gradi AD)											
Funzionari (gradi AST)											
Agenti contrattuali	0,282 ³⁶	0,288	0,293	0,299	0,305	0,311	0,318	0,270	0,220	0,169	0,115
Agenti temporanei (gradi AD)	2,916 ³⁷	3,525	3,596	3,66	3,507	3,577	3,648	3,350	3,417	3,485	3,160
Agenti temporanei (gradi AST)	0,432	0,441	0,449	0,458	0,468	0,477	0,486	0,496	0,380	0,258	0,263
Esperti nazionali distaccati											
TOTALE	3,630	4,254	4,338	4,425	4,280	4,366	4,453	4,116	4,016	3,912	3,538

³⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

³⁶ Uso dei costi standard: 47.000 euro per anno +2% di incremento medio annuo.

³⁷ Uso dei costi standard: 108.000 euro per anno +2% di incremento medio annuo.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numero di effettivi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)	4	4	4	4	4	4	4
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
* il numero di effettivi dopo il 2020 sarà deciso in una fase successiva.							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁸							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy³⁹	- in sede ⁴⁰						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca indiretta)	1	1	1	1	1	1	1
10 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	5	5	5	5	5	5	5

08 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

³⁸ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato. INT = personale interinale (intérimaire).

³⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴⁰ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Agenti temporanei	<ul style="list-style-type: none"> • follow-up tecnico dell'avanzamento delle attività dell'ITC; • collegamento con il gruppo di rappresentanti nazionali, l'ACARE e il comitato del programma nel settore dei trasporti; • osservazione degli inviti a presentare proposte, dei bandi di gara e dell'ammissione di nuovi membri; • Definizione di posizione della Commissione in seno al consiglio di direzione (voto/diritto di veto) • Partecipazione a riunioni, rappresentanza della Commissione a di consiglio di direzione • Organizzazione della valutazione intermedia e finale • Realizzazione di controlli in loco e di audit • Elaborazione di relazioni sullo stato di avanzamento dell'ITC.
Personale esterno	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto amministrativo e ruolo di consulenza a funzionari e agenti

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dev'essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

Fabbisogno previsto di risorse umane per l'impresa comune Clean Sky 2⁴¹

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
 - a. Fabbisogno previsto di risorse umane da finanziare con stanziamenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014 ⁴²	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 e segg.
• Posti della tabella dell'organico (personale temporaneo)							
Impresa comune Clean Sky 2 (organismo PPP)							
Agenti temporanei (gradi AD)	10	15	15	15	30	30	30
Agenti temporanei (gradi AST)	3	3	3	3	4	4	4
totale	13	18	18	18	34	34	34
* Equivalente alla media del personale per anno.							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁴³							
Impresa comune Clean Sky 2 (organismo PPP)							
AC GFIV	0	0	0	0	3	3	3
AC GF III	0	0	0	0	3	3	3
AC GF II	0	0	0	0	0	0	0
AC GFI	0	0	0	0	0	0	0
Totale AC	0	0	0	0	6	6	6
TOTALE	13	18	18	18	40	40	40

Descrizione dei compiti da svolgere:

Agenti temporanei	I compiti da svolgere sono delineati nella descrizione dei posti del piano pluriennale in materia di politica del personale dell'impresa comune Clean Sky 2 (ultima versione 2013-2015)
Personale esterno	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno e assistenza (amministrativa, finanziaria, tecnica) agli

⁴¹ Nel caso di organismi di partenariati pubblico-privato dell'UE a norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a titolo informativo.

⁴² Tra il 2014 e il 2017, il personale sarà pagato con stanziamenti del settimo programma quadro a norma del regolamento n. 71/2008 del Consiglio.

⁴³ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato. INT = personale interinale (intérimaire).

	agenti temporanei.
--	--------------------

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dev'essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

- b. Risorse umane da finanziare con stanziamenti nell'ambito del **quadro finanziario pluriennale 2007-2013**⁴⁴

Stima da esprimere in numero di effettivi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)				
Impresa comune Clean Sky 2 (organismo PPP)				
Agenti temporanei (gradi AD)	17	17	17	17
Agenti temporanei (gradi AST)	1	1	1	1
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁴⁵				
Impresa comune Clean Sky 2 (organismo PPP)				
AT				
AC	6	6	6	6
END				
INT				
TOTALE	24	24	24	24

- c. Contributo alle spese di funzionamento per la chiusura dell'organismo di partenariato pubblico-privato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013

(EUR)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale ⁴⁶
Contributo in denaro da parte dell'UE	2 408,093	2 408,093	3 373,054	3 373,054	11 562,294
Contributo in denaro da parte di terzi	2 408,093	2 408,093	3 373,054	3 373,054	11 562,294

⁴⁴ Nel caso di organismi che attuano partenariati pubblico-privato UE a norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente tabella è riportata a titolo informativo.

⁴⁵ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato. INT = personale interinale (intérimaire).

⁴⁶ Il totale del contributo in denaro da parte dell'UE dovrebbe essere equivalente all'importo anticipato nel bilancio 2013 per la realizzazione delle attività dell'organismo nel periodo del 2007-2013.

TOTALE	4 816,186	4 816,186	6 746,108	6 746,108	23 124,588
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

NA

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

NA

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020+	Totale
<i>Membri privati di Clean Sky — contributo in denaro per i costi amministrativi</i>	1,838	2,097	2,160	3,048	4,584	4,749	21.524	40,000
<i>Membri privati di Clean Sky — contributo in denaro per i costi operativi*</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE stanziamenti cofinanziati	1,838	2,097	2,160	3,048	4,584	4,749	21,524	40,000

Il contributo totale dei membri diversi dall'Unione è stabilito all'articolo 4 del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2

⁴⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴⁸						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁴⁸ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.